



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°93 TFT 11 del 04 ottobre 2018

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Francesco Giarrusso, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona dell' Avv.to Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B. Sig. Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 04 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 17/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di :  
BONASERA Gaetano Alessio, arbitro effettivo AIA della sezione di Enna.

La Procura Federale con nota Prot.001453/1097pfi17-18/CS/ps del 3 agosto 2018 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale l'arbitro Bonasera Gaetano Alessio, attribuendogli la violazione dell'art.1 bis c.1 CGS, in relazione all'art.40 dell'AIA, per avere costui al termine della partita Lineri Misterbianco – Gescal, diretta il 14.10.17 per il campionato di Promozione, operato *“correzione dei minutaggi delle sostituzioni riportate nella velina di fine gara ... dopo l'avvenuta sottoscrizione di tutte le parti”*. Ha precisato al riguardo che l'attività di indagine è stata espletata a seguito di segnalazione di questa Corte di Appello Federale, pronunciatasi su reclamo della soc. Lineri Misterbianco e che il fatto era stato sostanzialmente ammesso dall'inquisito con nota, fatta pervenire all'Organo inquirente.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Bonasera, il quale ha insistito su quanto già specificato.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi del deferimento e chiedendo applicarsi la sanzione di mesi uno di sospensione.

Esaminati gli atti il Collegio rileva che l'odierno procedimento deriva da quello definito avanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale il 21.11.2017, avente per oggetto la impugnazione, proposta dalla soc. Lineri Misterbianco avverso la decisione del Giudice Sportivo, che aveva rigettato la richiesta della stessa società di attribuire alla soc. Gescal la perdita della gara per una sostituzione rivelatasi irregolare perché in violazione della normativa federale sull'impiego di calciatori giovani. La Corte ha nella specie motivato la sua decisione osservando che la sostituzione tra il giocatore n.3 e quello n.14 doveva ritenersi effettivamente avvenuta al 22° minuto e non 18° minuto (come risultante dalla velina consegnata alle parti) del secondo tempo, perché ai sensi dell'art.35 c.1 del CGS fa fede solo quanto riportato nel referto.

Ai fini dell'odierno deferimento va invece evidenziato che, come ammesso dal Bonasera nel supplemento di rapporto e ribadito dallo stesso nella nota inviata alla Procura Federale, erroneamente nella velina, consegnata a fine gara ai dirigenti delle società, era stato riportato il 18° quale minuto della sostituzione.

Alla luce di quanto precede, anche volendo accedere alla tesi del deferito, secondo cui solo nel compilare il referto si era accorto dell'errore, in cui era incorso *“probabilmente”* per le confuse annotazioni del suo *“taccuino”*, ed aveva quindi operato la correzione, pur tuttavia ciò non può bastare ad escludere la violazione dell'art. 1 bis CGS per inosservanza delle norme federali, nella specie dell'art. 40 comma 3 lett. H) del regolamento AIA, che implicitamente esclude la correzione del rapportino di fine gara, dopo che sia stato consegnato alle parti, se non in presenza delle stesse.

L'arbitro Bonasera Gaetano Alessio va quindi considerato colpevole per quanto deferito e, ritenuta la sostanziale ammissione dei fatti, avvenuta sia con il supplemento del rapporto sia con la nota inviata alla Procura Federale, si ritiene congrua la sanzione della sospensione da incarichi arbitrali come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a Bonasera Gaetano Alessio, arbitro AIA della sezione di Enna, la sospensione da ogni incarico per giorni 15. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita e la sanzione sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione alle parti.

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona dell' Avv.to Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B. Sig. Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 04 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

**Procedimento n. 18/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cannizzaro Vincenzo (Presidente Società U.S.D. Virtus Ispica all'epoca dei fatti);  
società U.S.D. Virtus Ispica  
Stagione Sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1553/731 del 07/08/18:

Il sig. Cannizzaro Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Virtus Ispica, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Falco Angelo di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Seconda Categoria s.s. 2016-2017 senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico.

la società U.S.D. Virtus Ispica ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi nove di inibizione a carico del sig. Cannizzaro Vincenzo, Presidente della società U.S.D. Virtus Ispica all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 900,00 a carico della società U.S.D. Virtus Ispica.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla U.S.D. Virtus Ispica è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Falco Angelo, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della U.S.D. Virtus Ispica Sig. Cannizzaro Vincenzo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Cannizzaro Vincenzo, Presidente della società U.S.D. Virtus Ispica all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 250,00 a carico della società U.S.D. Virtus Ispica.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimenti n. 19/B e n. 23/B** riuniti per connessione sia oggettiva che soggettiva  
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. Portopalo;

Sig. Manenti Gianluca (Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Portopalo);

Sig. Lentinello Corrado (Vice Presidente della società A.S.D. Portopalo);

Sig. La Marca Giuseppe (Calciatore della società A.S.D. Portopalo);

Stagione Sportiva 2017-2018 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale,  
con nota 1569/1147 del 07/08/18 (proc. 19/B):

- Il Sig. Lentinello Corrado, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. Portopalo per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 17 punto 5 e 22 punto 6 C.G.S. per inosservanza dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte delle gare di campionato di Prima Categoria girone "G" New Pozzallo/Portopalo dell'8/10/17 e Portopalo/Militello Val Catania del 15/10/17, nelle quali risulta indicato il calciatore La Marca Giuseppe nonostante la squalifica, ancora da scontare.
- Il sig. La Marca Giuseppe, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Portopalo per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 17 punto 5 e 22 punto 6 C.G.S. per inosservanza dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato alle gare del campionato di Prima Categoria girone "G" New Pozzallo/Portopalo dell'8/10/17 e Portopalo/Militello Val Catania del 15/10/17, nonostante la squalifica, ancora da scontare, irrogata al termine della stagione sportiva 2016-2017;
- La società A.S.D. Portopalo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione ai comportamenti antiregolamentari posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante e dai propri tesserati;

con nota 2229/1147 del 06/09/18 (proc. 23/B):

- il Sig. Manenti Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Portopalo per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 17 punto 5 e 22 punto 6 C.G.S. per inosservanza dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito e comunque non impedito l'utilizzazione del calciatore La Marca Giuseppe in occasione delle gare di campionato di Prima Categoria girone "G" New Pozzallo/Portopalo dell'8/10/17 e Portopalo/Militello Val Catania del 15/10/17, nonostante la squalifica, ancora da scontare;

- La società A.S.D. Portopalo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione ai comportamenti antiregolamentari posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.

Preliminarmente si evidenzia che la riunione degli indicati procedimenti nasce dalla connessione sia oggettiva che soggettiva dei deferimenti 1569/1147 del 07/08/18 a carico della società A.S.D. Portopalo e dei Sigg.ri Lentinello Corrado e La Marca Giuseppe e 2229/1147 del 06/09/18 a carico del Sig. Manenti Gianluca e della stessa società A.S.D. Portopalo, separatamente notificati in quanto l'avviso di conclusione indagini all'odierno deferito Sig. Manenti Gianluca non si era perfezionata nei termini.

Questo Tribunale Federale Territoriale, ritenuto che la riunione dei due procedimenti garantisce l'osservanza del generale principio di economia processuale, e considerato che i due procedimenti presentano elementi di connessione sia oggettiva che soggettiva e che è stata indicata e notificata a tutte le parti la data del 04/10/2018 per la trattazione degli stessi, appare opportuno riunire i due procedimenti e dimezzare la durata dei termini liberi a comparire, riferiti al deferimento 2229/1147 del 06/09/18.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non sono comparse. Tuttavia sono pervenute delle memorie difensive nelle quali viene chiesto il proscioglimento o in subordine l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, riportandosi ai motivi di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Manenti Gianluca l'inibizione per 30 giorni;

a carico del sig. Lentinello Corrado l'inibizione per mesi due;

a carico del calciatore La Marca Giuseppe la squalifica per tre giornate;

a carico della A.S.D. Portopalo l'ammenda di € 600,00 e punti tre di penalizzazione.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Collegio rileva che l'odierno procedimento deriva dalla decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. 140 del 3/11/17), con cui rimetteva gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, in relazione all'impiego del calciatore La Marca Giuseppe in occasione delle prime due gare della stagione sportiva 2017-2018 del campionato di Prima Categoria girone "G" New Pozzallo/Portopalo dell'8/10/17 e Portopalo/Militello Val Catania del 15/10/17, nonostante la squalifica per una giornata (non scontata), comminata al termine della Stagione Sportiva 2016-2017 (C.U. n. 416 del 9/5/17).

Esaminate infine le distinte delle suindicate gare, dalle quali risulta la presenza in campo del calciatore La Marca Giuseppe e la sottoscrizione delle stesse ad opera del Vice Presidente Sig. Lentinello Corrado, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti per quanto occorso.

Emerge pertanto che il sig. la Marca Giuseppe, squalificato per una giornata all'esito dell'ultima gara del Campionato di Prima Categoria Tuttasangregoriadicatania/Portopalo disputata il 7/5/17, avrebbe dovuto scontare la sanzione nella stagione successiva, ex art. 22, comma 6, C.G.S., cosa in realtà non avvenuta al momento della disputa delle gare in questione.

Le superiori evenienze dimostrano la piena responsabilità dei soggetti deferiti, ex art. 22 C.G.S., atteso che, a fronte della acclarata posizione irregolare del La Marca, appaiono meritevoli di sanzione, oltre al medesimo calciatore, anche il sig. Lentinello Corrado, dirigente sottoscrittore delle distinte di gara disputate dalla A.S.D. Portopalo l'08/10/2017 e il 15/10/17, il sig. Manenti Giuseppe Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Portopalo, per aver consentito o comunque non impedito al calciatore squalificato di prendere parte alle predette gare, e la medesima società a titolo di responsabilità diretta

e oggettiva, ex art. 4 comma 1 e 2 C.G.S., per l'operato del proprio Presidente e dei propri tesserati.

Per ciò che attiene alla sanzione, si ritiene di non condividere le richieste dalla Procura Federale, che il collegio ritiene di dover quantificare in termini più equi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Manenti Gianluca l'inibizione per mesi uno;

a carico del sig. Lentinello Corrado l'inibizione per mesi due;

a carico del sig. La Marca Giuseppe la squalifica per una giornata;

a carico della A.S.D. Portopalo l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) e punti uno di penalizzazione da scontarsi nelle stagioni in corso.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

### **Procedimento n. 20/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Testa Angelo (Presidente Società A.S.D. Junior Vittoria all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Junior Vittoria

Stagione Sportiva 2016 / 2017 – Campionato Allievi Regionali e Giovanissimi

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1553/731 del 07/08/18:

Il sig. Testa Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Junior Vittoria, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione al C.U. n. 1 S.G.S. 2016-2017 e C.U. n. 84 LND 2016-2017 per aver omesso di tesserare un allenatore iscritto al Settore Tecnico consentendo così la partecipazione della società ad alcune gare del Campionato Allievi regionali e del Campionato Giovanissimi s.s. 2016-2017, senza il prescritto allenatore.

la società A.S.D. Junior Vittoria ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Testa Angelo, Presidente della società A.S.D. Junior Vittoria all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Junior Vittoria.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare del Campionato Allievi Regionali e del Campionato Giovanissimi stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Junior Vittoria non è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, alcun allenatore regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Junior Vittoria Sig. Cannizzaro Vincenzo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì, ex art. 4 comma 1 C.G.S., la responsabilità diretta della Società deferita per il comportamento ascrivibile al proprio Presidente e legale rappresentante. Di contro

non risulta emergere alcuna forma di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. non rilevandosi dagli atti alcun comportamento ascrivibile a tesserati o soggetti compiutamente identificati e riconducibili alla società deferita.

Devono, pertanto, trovare parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Testa Angelo, Presidente della società A.S.D. Junior Vittoria all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Junior Vittoria (solo ed esclusivamente a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S).

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 602/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SAN LEONE;

Sig. Trovato Pietro Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. San Leone);

Sigg. Gianguzzo Santo, Condorelli Simone, Marchese Domenico, Manuli Angelo, e Scuderi Tommaso, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 07/08/18 proc. 1538/1076 pf/17-18/CS/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. San Leone;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig.

Trovato Pietro Salvatore;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Gianguzzo Santo, Condorelli Simone, Marchese Domenico, Manuli Angelo, e Scuderi Tommaso.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva per la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:  
ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. San Leone;  
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 2 a carico del Presidente deferito sig. Trovato Pietro Salvatore;  
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Gianguzzo Santo, Condorelli Simone, Marchese Domenico, Manuli Angelo, e Scuderi Tommaso.  
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 ottobre 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI